



CITTÀ DI STRONGOLI
Provincia di Crotone

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI
PRIVATI PER ATTIVITÀ ED INIZIATIVE NEI SETTORI
CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE E TURISTICO**

Titolo I

Disposizioni Generali

Art.1 - Oggetto, finalità e definizioni principali

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Strongoli di Patrocinio, contributi, altri benefici, vantaggi di natura economica ed altri vantaggi a soggetti operanti sul territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare ed a ottimizzare l'erogazione di risorse in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte delle comunità locali, in coerenza con la trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Strongoli, al fine di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività turistica, culturale, sportiva e sociale del territorio.

Art.2 - Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1, della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi agli oneri fiscali (se e in quanto dovuti).

Art.3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione" il Comune di Strongoli;
- b) per "contributi" le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute meritevoli di sostegno economico dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 4;
- c) per "altri benefici di natura economica" le forme di sostegno economico indiretto assegnate a soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionale dell'Amministrazione e ritenute meritevoli di sostegno economico e/o organizzativo dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 5;
- d) per "vantaggi economici" le forme di vantaggio economico derivanti da riduzioni, esenzioni, agevolazioni non previste da sistemi tariffari e determinate in base a criteri individuati nel presente regolamento, di cui fruiscono i soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle

attività istituzionali dell'Amministrazione, specificate nella classificazione contenuta nel successivo art. 6;

e) per "altri vantaggi" le forme di sostegno non economico diversi dal Patrocinio;

f) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche, le associazioni, gli altri organismi previsti dagli articoli da 14 a 42 del codice civile, i soggetti del Terzo settore previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, di cui al successivo art.10, comma 1, lettera e), del presente regolamento, nonché gli organismi anche in forma consortile, destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento.

Art.4 - Tipologie di contributi concedibili

1. Ai fini del presente regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi in base al presupposto della concessione:

a) contributi sottoposti a programmazione ordinaria;

b) contributi erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario e ritenute meritorie dall'Amministrazione e coerente con i fini istituzionali;

c) contributi erogati sulla base di singole manifestazioni culturali, sportive, ricreative, storiche, artistiche, scolastici od educative, di informazione, di tutela dei beni monumentali, di interesse economico o turistico, a favore della condizione giovanile o ad altra valenza sociale per la comunità locale;

d) altri contributi meritori e coerenti con i fini istituzionali dell'Ente.

Art.5 - Altri benefici di natura economica

1. L'Amministrazione può concedere, anche congiuntamente ai benefici di cui ai precedenti punti a), c), d) dell'art. 3 ed al Patrocinio, altri benefici di natura economica quali, ad esempio, seppur in maniera non esaustiva, l'utilizzo di spazi e locali in disponibilità dell'Ente, salvo quanto previsto dall'art. 6, le diverse tipologie di interventi a supporto organizzativo come la messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, sia in modo diretto sia per mezzo di propri organismi partecipati.

Art.6 - Tipologie di vantaggi economici, modalità di concessione e disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari

1. L'Amministrazione può sostenere la realizzazione di iniziative da parte degli organismi di cui al successivo art. 10 attraverso la concessione di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di tariffe, la messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione o di organismi da essa partecipati finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari.

2. I soggetti richiedenti si obbligano a rendere noto all'Amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa sostenuta dall'amministrazione ed anche l'eventuale profitto derivante da bigliettazione o altra forma di partecipazione a pagamento dell'utenza specifica dandone la natura, il valore e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione e del profitto.

3. Nei casi di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà rispettare la normativa vigente, compresi i regolamenti comunali, inerente l'occupazione di suolo pubblico, di spazi e l'imposta di pubblicità.

4. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate fatto salvo quanto previsto *dall'art. 9 del "Regolamento per l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali"*, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 114 del 30/09/2015.

Art.7 - Divieto di sponsorizzazioni

Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art.6, comma 9, del D.L.n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, salvo diversa disposizione di legge.

Art.8 - Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi è limitata alla capacità finanziaria così come disposto annualmente attraverso il bilancio preventivo dell'Amministrazione e dalle sue variazioni.

2. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione, le richieste di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione rigorosamente in osservanza dei termini e della modalità fissati dall'apposita Deliberazione di Giunta Comunale ammissiva del beneficio, di cui al successivo art. 16, fatta salva la possibilità di riaprire i termini ove previsti a decadenza.

Art.9 - Limiti specifici per la concessione di contributi, di altri benefici di natura economica e vantaggi economici in relazione a convegni e mostre

1. L'Amministrazione concede contributi ed altri benefici di natura economica relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.6, comma 8, del D.L.n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Art.10 - Altre forme di sostegno: il Patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Strongoli ad iniziative ritenute meritevoli.

L'iniziativa, di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per l'Amministrazione e non aver scopo di lucro, fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Art.11 - Soggetti ammessi al Patrocinio, ai contributi, agli altri benefici di natura economica, vantaggi economici ed al Patrocinio

1. Possono beneficiare delle forme di sostegno previste nel presente Regolamento e del Patrocinio:
- a) persone fisiche, associazioni non riconosciute, i comitati ed ogni organismo costituito ai sensi degli articoli 36 e ss. del codice civile;
 - b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli artt.14 e ss. del codice civile;

c) fondazioni costituite ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, i limiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.L.n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;

d) i soggetti del Terzo Settore previsti dall'art. 4 del D.Lgs.117/2017 ovvero le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione e/o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore;

e) gli organismi anche informale consortile i quali, pur riunendo, eventualmente, rappresentanze di forme societarie imprenditoriali, si pongono obiettivi (desumibili dallo statuto e/o dall'atto costitutivo) riconducibili e comunque correlati a quelli indicati nel presente regolamento.

2. l'Amministrazione può costituire un albo delle associazioni al fine di rilevare, in base alla continuità di iscrizione nello stesso ed alle attività riscontrate, l'affidabilità organizzativa delle stesse e la loro capacità di intervento nelle dinamiche economico-sociali della comunità locale.

Art.12 - Condizioni specifiche per la concessione di contributi, altri benefici di natura economica e vantaggi agli organismi associativi, societarie di altra natura

1. I soggetti di cui al precedente art.10 possono risultare essere ammessi al Patrocinio ovvero risultare beneficiari dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici quando abbiano residenza o sede nel Comune di Strongoli ovvero laddove l'attività beneficiata o Patrocinata debba svolgersi in tutto od in parte nell'ambito del territorio di competenza comunale.

Art.13 - Definizione delle spese ammissibili

1. I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti la realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico ammesso al beneficio.

2. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque **non sono considerate ammissibili**, ai sensi dell'art.6, comma 8, del 78/2010, convertito con legge n.122/2010, le spese:

a) per servizi alberghieri e di ristorazione (compresi rinfreschi, cene di rappresentanza, catering e ristoro) riferibili al pernottamento ed al soggiorno di soggetti associati nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi;

b) per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale;

c) per consulenza, promozione ed altre tipologie di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, resta comunque salva l'applicazione di eventuale diversa disposizione di legge in materia.

2-bis. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, si considerano altresì ammissibili le spese per generi alimentari e per momenti conviviali solo ed esclusivamente qualora le stesse siano connaturate alle finalità generali di cui al presente regolamento, nonché all'attività

svolta dal soggetto proponente, quali, a titolo meramente esemplificativo, eventi gastronomici a partecipazione popolare correlati a solennità civiche, patronali e/o frazionali, pasti per anziani e/o momenti conviviali periodici destinati a categorie protette.

3. Non sono altresì considerate ammissibili le spese per il pagamento di imposte comunali ovvero di sanzioni od ammende.

Art. 14 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti

1. L'Amministrazione ripartisce i fondi disponibili per la concessione di contributi annualmente, nell'ambito del Piano delle Risorse e degli Obiettivi il complesso di risorse destinate a sostenere programmi di attività, ovvero destinando, con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 16, un complesso di risorse destinate a sostenere una o più iniziative.

2. Nell'erogazione dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione tiene in considerazione l'eventuale attribuzione ai soggetti di cui al precedente art. 11, di ulteriori contributi, sovvenzioni, benefici e vantaggi simili da parte di altre Amministrazioni Pubbliche, i quali devono essere riportati in fase di rendicontazione.

3. Qualora il richiedente abbia già beneficiato di contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per lo stesso programma di attività o per la stessa singola iniziativa, nella definizione del dimensionamento economico del contributo il Comune di Strongoli procede proporzionalmente con una riduzione del contributo da rapportarsi all'incidenza del contributo concesso dall'altra Amministrazione Pubblica.

4. Il contributo del Comune non potrà superare il totale delle spese ammissibili e se unito ad altre entrate, fermo restando il limite di cui alla prima parte del presente comma, non potrà superare il totale di tutte le spese comprese quelle non ammissibili, in caso contrario il contributo del Comune verrà ridotto fino al pareggio tra entrate e spese.

TITOLO II

Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione dei benefici e del Patrocinio

Art.15 - Richiesta

1. La concessione di tutti i benefici previsti dal presente Regolamento e del Patrocinio è subordinata alla presentazione di specifica domanda da far pervenire presso l'ufficio protocollo del comune ovvero da inoltrare a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunedistrongoli@pec.it.

2. Le domande sottoscritte dal richiedente ovvero dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere dichiarazione:

- a) di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo;
- b) che nessuno tra i seguenti soggetti: il richiedente, il rappresentante legale, gli amministratori delegati ovvero ogni altro soggetto che abbia la capacità di rappresentare l'organismo, abbia subito condanna penale definitiva superiore a mesi sei di reclusione ovvero a cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione temporanea o permanente dai Pubblici Uffici.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) relazione illustrativa dettagliata dell'attività da svolgere e per cui si chiede il sostegno;
- b) ove non già allegati precedentemente, atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che il soggetto non persegue fini di lucro, se trattasi di prima istanza, in caso di variazioni dello Statuto, occorre produrne nuovamente copia;

- c) idoneo materiale informativo relativo alle attività del soggetto richiedente;
- d) una succinta relazione attestante le finalità sociali perseguite con l'attività cui si chiede il sostegno;
- f) la somma o percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
- g) copia del documento di identità e del codice fiscale/partita IVA del sottoscrittore;
- h) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
- i) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.
- l) progetto e quadro finanziario relativo all'attività oggetto della richiesta di contributo.

Art. 16 - Decisione

1. Ciascuna domanda pervenuta verrà inviata alla Giunta Comunale che, su parere anche verbale del Responsabile dell'Area interessata, adotterà la decisione finale ritenuta più opportuna con Deliberazione ove dovrà indicare in caso di concessione la tipologia del sostegno concesso, la misura dello stesso, le modalità di erogazione, i termini e le modalità ritenute più opportune nonché l'area competente per l'esecuzione del deliberato.

Art. 17 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Ogni beneficio di cui al presente Regolamento verrà erogato secondo le modalità previste nella Deliberazione della Giunta Comunale ammissiva dello stesso, salvo successiva rendicontazione.

TITOLO III

Modalità di rendicontazioni e verifiche

Art. 18 - Modalità di verifica della realizzazione dei programmi e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi

1. L'Amministrazione verifica:

- a. che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b. che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
- c. che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o beneficio economico.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art.19 - Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili

1. L'Amministrazione verifica la coerenza delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal presente regolamento per la realizzazione delle iniziative mediante riscontro specifico dei documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario in relazione alle iniziative stesse.

2. I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati una dichiarazione

sostitutiva del beneficiario ovvero del legale rappresentante che evidenzi il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa.

Art.20 - Modalità di verifica della realizzazione delle attività sostenute mediante la concessione di altri benefici di natura economica

1. L'Amministrazione verifica l'effettiva realizzazione delle attività sostenute mediante la concessione di altri benefici di natura economica provvedendo a richiedere al beneficiario adeguata documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento delle iniziative.

Art.21 - Modalità particolari di verifica del corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi

1. L'Amministrazione verifica periodicamente il corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi ai beneficiari in base al presente regolamento.

2. La verifica del corretto utilizzo può comprendere anche accessi di incaricati dell'Amministrazione agli immobili affidati inutilizzo e scambio di informazioni con altre Amministrazioni Pubbliche, autorità o organi di controllo.

Art.22 - Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici

1. La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 23 - Disposizioni finali

Sono annullate le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 27.09.2001 e della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale nn. 6, del 28.06.2018 e n. 25 del 07.08.2019 nonché ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente Regolamento.